

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Molino ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso, proposto dall'avv. [OMISSIS], [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), iscritta all'Albo degli Avvocati di Udine, rappresentata e difesa dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di Udine, in virtù di

procura speciale in atti, avverso la decisione del CDD di Trieste n. 25/2022, emessa in data 27 aprile 2022 e depositata l'8 settembre 2022, notificata in data 30 settembre 2022 con la quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della censura.

la ricorrente, avv. [OMISSIS] non è comparsa;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Camillo Cancellario svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il presente procedimento disciplinare trae origine dall'esposto presentato in data 13 luglio 2019 dalla Sig.ra [OMISSIS] nei confronti dell'Avv. [OMISSIS]. All'esito della fase istruttoria, il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Trieste citava a giudizio l'Avv. [OMISSIS] per rispondere del seguente capo di incolpazione: "Violazione dell'art. 68, comma 4, del Codice Deontologico Forense perché dopo aver assistito l'esponente nel procedimento di separazione personale consensuale, non si asteneva dal prestare la propria assistenza al marito di quest'ultima nelle successive controversie tra i medesimi insorte quali la notifica dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento presso terzi per il recupero delle spese liquidate con la sentenza di divorzio ed il procedimento di mediazione per la divisione dell'immobile in comunione. In Palmanova, a decorrere da marzo 2019".

Con decisione n. 25/2022, emessa in data 27 aprile 2022 e depositata l'8 settembre 2022, il CDD di Trieste, ritenuta la responsabilità disciplinare dell'incolpata per i fatti ascritti, irrogava la sanzione della censura. Il CDD riteneva i fatti pacificamente dimostrati, anche sulla base delle ammissioni della stessa incolpata, la quale, dopo aver assistito congiuntamente i coniugi Sig.ra [OMISSIS] e Sig. [OMISSIS] nel procedimento di separazione consensuale, aveva successivamente assunto il patrocinio del Sig. [OMISSIS] contro la Sig.ra [OMISSIS], sua ex cliente, per il recupero coattivo di spese legali liquidate in sede di divorzio e per la procedura di mediazione finalizzata alla divisione di un immobile comune. Il CDD evidenziava come l'art. 68, comma 4, del Codice Deontologico Forense (CDF) ponga un divieto assoluto, volto a tutelare il mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di un conflitto di interessi, rendendo irrilevanti le argomentazioni difensive circa l'assenza di un danno concreto o l'estraneità delle nuove controversie rispetto al

precedente incarico congiunto.

Avverso tale decisione, notificata il 30 settembre 2022, l'Avv. [OMISSIS], a mezzo del suo difensore Avv. [OMISSIS], ha proposto ricorso a questo Consiglio Nazionale Forense in data 31 ottobre 2022, affidandolo a due motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta un'errata interpretazione dell'art. 68, comma 4, CDF. Sostiene che la lettura data dal CDD, quale norma di pericolo presunto, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 35 Cost., comprimendo ingiustificatamente il diritto alla scelta del difensore e il diritto al lavoro dell'avvocato. Propugna un'interpretazione restrittiva e costituzionalmente orientata, che limiti il divieto ai soli casi in cui vi sia un effettivo sfruttamento di informazioni riservate o una connessione sostanziale tra il vecchio e il nuovo incarico. Evidenzia, inoltre, come la mediazione per la divisione immobiliare non costituisca una "controversia", essendo le parti già d'accordo, e come l'azione esecutiva fosse un'attività "fungibile" e slegata dal pregresso rapporto coniugale. Infine, sottolinea il lungo lasso temporale (oltre cinque anni) trascorso dalla cessazione del primo incarico.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente chiede l'applicazione della più mite sanzione dell'avvertimento, in considerazione della tenuità del fatto, dell'assenza di un danno effettivo e della sua pregressa condotta professionale irreprensibile per oltre trent'anni.

All'udienza del 9 aprile 2025, questo Consiglio, rilevata una carenza di specificità nella procura speciale alle liti, disponeva l'integrazione ai sensi dell'art. 182, co. 2, c.p.c. La ricorrente provvedeva al deposito di nuova e idonea procura in data 7 maggio 2025, sanando così il vizio.

All'odierna udienza di discussione, le parti hanno concluso come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, deve darsi atto dell'avvenuta sanatoria del vizio relativo alla procura speciale, a seguito dell'ordinanza interlocutoria di questo Consiglio e del successivo deposito di idonea documentazione. Il ricorso è pertanto ammissibile e può essere esaminato nel merito.

Il primo motivo è infondato e deve essere rigettato.

La ricorrente propone una lettura dell'art. 68, comma 4, CDF che si scontra con il tenore letterale della norma e con la sua costante interpretazione da parte di questo Consiglio e della Suprema Corte. La disposizione in esame stabilisce che: "L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie

successive tra i medesimi".

La giurisprudenza disciplinare è unanime nel qualificare tale divieto come assoluto e senza limiti di tempo, posto a presidio di valori fondamentali quali l'imparzialità, la correttezza e il decoro della professione forense. La norma configura un illecito di pericolo, la cui consumazione prescinde dalla produzione di un danno effettivo all'ex cliente o dall'effettivo utilizzo di informazioni riservate acquisite nel precedente mandato. Come correttamente rilevato dal CDD, la *ratio* è quella di apprestare una "tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d'interessi".

Questo Consiglio ha più volte ribadito che:

L'art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi *more uxorio* in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l'altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d'interessi, non richiedendosi specificatamente l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma *de qua* non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza, per l'integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l'incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio. (Consiglio Nazionale Forense, sent. n. 217 del 25 ottobre 2023).

Le argomentazioni della ricorrente, volte a sostenere la necessità di un'interpretazione "costituzionalmente orientata" che limiti la portata del divieto, non colgono nel segno. Le norme deontologiche, pur essendo fonte subordinata, costituiscono legittima espressione dell'autonomia dell'ordinamento professionale e sono volte a tutelare interessi di rango primario, quali l'affidamento della collettività nella funzione dell'avvocato e la dignità della professione, valori che trovano anch'essi copertura costituzionale. La limitazione del diritto di scelta del difensore e del diritto al lavoro è, in questo contesto, pienamente giustificata e proporzionata rispetto all'esigenza di prevenire, anche solo in astratto, situazioni che possano minare la fiducia nel corretto esercizio della professione legale, specialmente in un ambito delicato come quello del diritto di famiglia.

Del pari infondate sono le ulteriori censure. La distinzione tra l'attività di mediazione (asseritamente non contenziosa) e l'azione esecutiva (definita "controversia") è irrilevante. Il divieto di cui al comma 4 dell'art. 68 CDF si applica a tutte le "controversie successive tra i medesimi", senza distinzioni. Come recentemente affermato da questo Consiglio, la

specificità del comma 4 rispetto al comma 2 dello stesso articolo sta proprio nel rendere ininfluyente la natura o l'oggetto del nuovo incarico:

“[...] se il comma 2 attiene alle ipotesi di assunzione di incarico professionale contro una qualsiasi parte già assistita purché il nuovo incarico “non sia estraneo”, il comma 4 si riferisce al divieto di assumere incarichi in favore di uno dei coniugi contro l'altro, rendendo irrilevante il fatto che il nuovo incarico sia estraneo o meno al precedente [...] Tale interpretazione è coerente con la ratio della norma che vuole apprestare maggiore tutela alla materia familiare (senza prevedere il vincolo temporale di cui al primo comma ovvero un limite di materia “non estranea” di cui al secondo comma)” (Consiglio Nazionale Forense, sent. n. 307 del 23 luglio 2024).

Infine, anche il richiamo al lungo lasso di tempo trascorso è inconferente. Il divieto di cui al comma 4 è "perpetuo" e non è soggetto al limite temporale biennale previsto dal comma 1 dello stesso articolo, che si applica alla diversa e generale ipotesi di assunzione di incarichi contro un ex cliente. La condotta dell'Avv. [OMISSIS], consistita nell'assumere il patrocinio di un ex cliente (il Sig. [OMISSIS]) contro l'altra ex cliente (la Sig.ra [OMISSIS]) in due distinte procedure successive all'assistenza congiunta prestata in sede di separazione, integra pertanto pienamente la fattispecie dell'illecito contestato.

Anche il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è infondato.

L'art. 68, comma 6, CDF prevede per la violazione del divieto di cui al comma 4 l'applicazione della sanzione disciplinare della "sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi".

Nel caso di specie, il CDD di Trieste, pur avendo accertato la piena sussistenza dell'illecito, ha irrogato la sanzione della censura, evidentemente avvalendosi dei criteri di cui all'art. 22 CDF e applicando le circostanze attenuanti, quali verosimilmente la pregressa assenza di precedenti disciplinari e la riconosciuta buona fede soggettiva. La sanzione inflitta è, dunque, già notevolmente più mite rispetto a quella edittale prevista dalla norma deontologica.

La richiesta della ricorrente di un'ulteriore mitigazione della pena, con l'applicazione del solo avvertimento, non può trovare accoglimento. La sanzione della censura appare del tutto congrua, adeguata e proporzionata alla gravità del fatto, che consiste nella violazione di un preciso e fondamentale dovere deontologico posto a presidio dell'immagine e dell'affidabilità della professione. Il CDD ha operato un corretto bilanciamento tra la natura dell'infrazione e le circostanze del caso concreto, pervenendo a una sanzione che non può essere considerata afflittiva e che già rappresenta il frutto di una valutazione ampiamente favorevole all'incolpata. Non sussistono, pertanto, i presupposti per una riforma in melius

della decisione impugnata sul punto della sanzione.

Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 26 marzo 2026.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà